PROGRESSIVO N. 13319 REPERTORIO N. 220752

REG. CHIETI
N. 8 SET. 2016
1421 1T

- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -

- DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -

(PS S000.00)

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di settembre, in Chieti, nel mio studio, al Corso Marrucino 167, alle ore sedici e minuti trenta.

Avanti a me Dottor EDENIO FRANCHI, Notaio con la sede in Chieti, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, si costituiscono i signori:

- RICCI FRANCO, nato ad Ortona il 9 settembre 1956 ed ivi residente, alla Via C. De Ritis, N.14; N.C.F.= RCC FNC 56P09 G141R; titolare di carta di identità N. AN 9183779, rilasciata dal Comune di Ortona in data 22 agosto 2007 e valida sino al 2017; il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA COSTA DEI TRABOCCHI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con Sede in Chieti, alla Piazza G.B. Vico, N.3; Capitale sociale E.20.000,00, interamente versato; iscritta al N.02380540696 Registro Imprese di Chieti, corrispondente al C.F. ed alla P.I.

Il costituito signor RICCI FRANCO interviene nel presente atto anche in qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione della società "ARMATORI E PESCATORI SOCIETA' COOPERATIVA",

con sede in Ortona, alla Via Cervana, N.12; iscritta al N.00091030692 Registro imprese di Chieti, corrispondente al C.F. ed alla P.I.; a quest'atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio in data 22 agosto scorso, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

- DI PIETRO MAURIZIO, nato a Casalbordino li 11 gennaio 1964 ed ivi residente, alla Contrada Santo Stefano, N.35; N.C.F.= DPT MRZ 64A11 B865L; il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore unico della società "ACQUACHIARA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA", con sede in Casalbordino, alla Via Cibotti, N.50; Capitale sociale E.10.400,00, i.v.; iscritta al N.01594880690 Registro Imprese di Chieti, corrispondente al C.F. ed alla P.I.; giusta i poteri conferitigli dallo statuto.

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

Il signor RICCI FRANCO, in qualità di Presente del Consiglio di Amministrazione del costituito Consorzio, mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria di detta Società, qui convocata, in questo giorno ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

- ORDINE DEL GIORNO -

1) Modifica Statuto;

2) Aumento Capitale Sociale da E.20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed E.30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

3) Proroga della durata della società;

4) Variazione della denominazione sociale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Ai sensi dell'Art.13 dello Statuto assume la Presidenza il richiedente, il quale constata:

- Che l'assemblea venne convocata nelle forme e nei termini previsti dall'Art.11 dello Statuto;

- che ai sensi dell'Art.14 dello statuto, le modifiche di cui al succitato ordine del giorno sono state preventivamente approvate dagli Enti Pubblici che detengono quote di capitale della società, ed in particolare:

- dalla PROVINCIA DI CHIETI, giusta Decreto del suo Presidente, in data 2 settembre scorso, N.DP-174, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- dalla CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI, giusta Determinazioni D'Urgenza Del Presidente, NN.7, del 31 agosto scorso e 9, del 2 settembre scorso, che in copie autentiche su supporto analogico di originali su supporto informatico, si allegano al presente atto sotto le rispettive lettere "C" e "D";

- dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO, giusta decreto d'urgenza del Rettore, Dottor Luciano D'Amico, D.R. N.356, del 2 settembre scorso, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- Che sono presenti, oltre ai costituiti, personalmente, mediante deleghe funzionali e per delega, i soci:

- PROVINCIA DI CHIETI, titolare del 16% (sedici per cento) del capitale, mediante delega rilasciata alla Camera di Commercio di Chieti, qui rappresentata dal suo Vice Presidente, Paolo De Cesare;

- CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI, titolare del 16% (sedici per cento) del capitale, in persona del suo Vice Presidente, Paolo De Cesare;

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO, titolare dell'8% (otto per cento) del capitale sociale, in persona del proprio Vicario, signor Mastrocola Dino;

- FEDERPESCA, titolare dell'8% (otto per cento) del capitale sociale, mediante delega funzionale rilasciata dal suo presidente alla signora Stacchiotti Carolina;

- LEGACOOP ABRUZZO, titolare dell'8% del capitale sociale, mediante delega funzionale rilasciata dal suo presidente alla signora Giada Marcotullio;

- AGCI AGR.IT.AL., titolare dell'8% del capitale sociale, mediante delega funzionale rilasciata dal responsabile regionale al signor Marco Lucidi;

- CO.GE.VO FRENTANO, titolare dell'8% (otto per cento) del capitale sociale, in persona del suo legale rappresentante, signor Maurizio Angotti;

- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CHIETI, titolare del 4% (quattro per cento) del capitale sociale, mediante delega funzionale del suo Presidente, rilasciata al signor Gabriel Bat-

tistelli;

- CONFCOMMERCIO CHIETI, titolare del 4% (quattro per cento) del capitale sociale, in persona del suo Presidente, signora Marisa Tiberio;

- CONFARTIGIANATO CHIETI, titolare del 4% (quattro per cento) del capitale sociale, mediante delega funzionale del proprio Presidente, rilasciata alla signora Giovanna Di Tella;

- SLOW FOOD LANCIANO, titolare del 4% (quattro per cento) del capitale sociale, in persona del suo presidente, signor Raffaele Cavallo;

- CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CHIETI, titolare del 4% (quattro per cento) del capitale sociale, mediante delega del presidente provinciale, rilasciata al signor Simone Lembo;

- FEDERCOOPESCA, titolare dell'8% (otto per cento) del capitale sociale, mediante delega funzionale del proprio presidente, rilasciata alla signora Paola D'Angelo;

- che ai sensi dell'Art.6 dello statuto, la seguente operazione di aumento di capitale sociale e conseguente sua sottoscrizione, sono state autorizzate con verbali del Consiglio di Amministrazione in data 11 e 24 agosto scorsi, che in originale si allegano al presente atto sotto le lettere "F" e "G";

- che sono presenti del Consiglio di Amministrazione i Consigoieri, signori:

- Pietro Iacobitti, Pietro Giorgio Tiscar, Raffaele Cavallo, Vincenzo Staffilano, Maurizio Angotti e Marisa Tiberio;

- che non esiste organo di controllo;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli oggetti indicati nel su trascritto ordine del giorno.

Trattando congiuntamente gli argomenti di cui primo, al terzo ed al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea che, essendosi allungati i tempi di realizzazione degli scopi sociali, sarebbe opportuno prorogare la durata della società sino al 2050.

Propone, inoltre, in seguito ai mutati tempi, anche la modifica della denominazione sociale, come di seguito indicato.

Propone, infine, ai fini dell'aggiornamento dello statuto, le seguenti modifiche:

1) Modifica della denominazione sociale, come già preannunciato, in "Fisheries Local Action Group COSTA DEI TRABOCCHI Società Consortile a Responsabilità limitata": in sigla "FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.A R.L.", con conseguente modifica dell'Art.1) dello statuto nel modo seguente:

"Art.1 - E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter una Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Fisheries Local Action Group COSTA DEI TRABOCCHI Società Consortile a Responsabilità Limitata": in sigla "FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.A R.L."

2) Eliminazione, al secondo comma dell'Art.3) dello statuto, dell'espressione "(artt. 43 54 Reg. CE 1198/06) attraverso

l'attuazione del FEP Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013",

con conseguente modifica del secondo comma nel modo seguente:

"La società nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti si propone lo "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" attraverso l'attuazione delle normative e dei Programmi Operativi comunitari."

3) Eliminazione, al terzo comma, lettera a), del medesimo articolo 3), dell'inciso "(PSL Piano di Sviluppo Locale)", con conseguente modifica della lettera a), nel modo seguente:

"a- animazione sul territorio, sia in fase preliminare alla redazione del documento programmatico (SSL - Strategia di Sviluppo Locale o documenti equivalenti), secondo le modalità tecnico - finanziarie indicate nell'Avviso della Regione Abruzzo, sia successiva alla elaborazione dello stesso in quanto soggetto attuatore in via diretta e indiretta, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;"

4) Eliminazione, al primo periodo del quarto comma del medesimo Art.3), dopo la lettera e), delle parole "del Piano di Sviluppo Locale (PSL)", con conseguente modifica del detto comma nel modo seguente:

"A tal fine, la Società provvederà ad attuare gli obiettivi statutari attraverso l'esecuzione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) o documenti equivalenti mediante interventi che prevedono l'interazione ed un ampio e forte coinvolgimento di

soggetti appartenenti a diversi settori economici, senza trascurare la sostenibilità ambientale ed economica, la qualità stessa delle azioni, la capacità di generare effetti ambientali e la capacità di generare effetti duraturi dell'attività di pesca;"

5) Eliminazione, al terzo periodo del quarto comma del medesimo Art.3), delle espressioni "PSL", "GAC" E "PO FEP 2007/2013", con conseguente modifica di tale periodo nel modo seguente:

"- l'elaborazione e la partecipazione a progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale purché attuativi degli obiettivi previsti nel SSL o documenti equivalenti predisposto dal FLAG e finanziato dalla Regione Abruzzo con fondi comunitari."

6) Sostituzione, al quarto comma, n.8), secondo periodo, ottavo inciso, del ripetuto Art.3), dell'espressione "GAC COSTA DEI TRABOCCHI" con "FLAG COSTA DEI TRABOCCCHI", con conseguente modifica del detto inciso nel modo seguente:

"- la promozione e valorizzazione di marchi di qualità con l'obiettivo di sviluppare l'identificazione del prodotto come tipico del "FLAG COSTA DEI TRABOCCHI";

7) Eliminazione, al quarto comma, n.8), secondo periodo, quarto inciso, del ripetuto Art.3), delle parole "del pesce", con conseguente modifica del detto inciso nel modo seguente:

"- l'attuazione di misure volte al sostegno, alla

promozione ed al consolidamento della filiera ittica;"

8) Modifica del penultimo comma del medesimo Art.3), con la sostituzione, all'inizio del comma, dell'espressione "La società non può" con "La società può";

9) Modifica dell'ultimo comma del ripetuto Art.3), con la eliminazione, all'inizio del secondo rigo, dell'espressione "tranne che gli Enti Pubblici";

10) Soppressione dei commi secondo e terzo dell'Art.4) dello statuto e sostituzione, al primo comma, dell'espressione "2022" con "2050", con conseguente modifica del detto articolo nel modo seguente:

"Art.4 - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge."

11) Soppressione del nono comma dell'Art.6) dello statuto;

12) Soppressione dei commi quarto e quinto dell'Art.14) dello statuto;

13) Soppressione del periodo di cui al N.7), dell'undicesimo comma dell'Art.20) dello statuto, con conseguente diversa numerazione dei successivi periodi.

Al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea che in previsione dell'ampliamento dell'organico sociale, è opportuno aumentare il capitale sociale da E.20.000,00 ad E.30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Detta operazione, che sarà attuata mediante parziale rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci, è stata già autorizzata dal Consiglio di Amministrazione in forza delle succitate delibere.

Propone, all'uopo, in seguito a consultazione con gli attuali soci, di attuare il detto aumento, in parte mediante sottoscrizione da parte dei soci, ed in parte, in caso di quote inoptate, mediante subingresso dei nuovi soci "ARMATORI E PESCATORI SOCIETA' COOPERATIVA" e "ACQUACHIARA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA", i quali hanno fatto espressa richiesta, a norma di statuto, di poter sottoscrivere una una quota di E.800,00 (ottocento virgola zero zero) ciascuno.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

- DELIBERA -

1) Di approvare le modifiche dell'atto costitutivo sopra proposte dal Presidente, con particolare riferimento alla modifica della denominazione sociale, in "Fisheries Local Action Group COSTA DEI TRABOCCHI Società Consortile a Responsabilità limitata": in sigla "FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.A R.L.", ed alla proroga della durata della società, sino a tutto il 31 dicembre 2050, con conseguente modifica dei corrispondenti articoli dello statuto;

2) Di aumentare il capitale sociale da E.20.000,00 (ventimila virgola zero zero), ad E.30.000,00 (trentamila virgola zero zero), in parte mediante sottoscrizione da parte degli attuali

soci ed in parte mediante subingresso dei costituiti nuovi soci "ARMATORI E PESCATORI SOCIETA' COOPERATIVA" e "ACQUACHIARA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA".

All'uopo, procedendo alla contestuale sottoscrizione del deliberato aumento, gli attuali soci sottoscrivono le seguenti quote:

- "CAMERA DI COMMERCIO", una quota di E.4.000,00 (quattromila virgola zero zero), versati con bonifico della BPER, Filiale di Chieti, N.1265 del 5 settembre scorso;

- "UNIVERSITA' DI TERAMO", una quota di E.800,00 (ottocento virgola zero zero), versati con bonifico dell'Intesa San Paolo di Teramo, CRO N.030690028431121248153001530O1T, in data 2 settembre scorso;

- "FEDERCOOPESCA", una quota di E.800,00 (ottocento virgola zero zero), versati con bonifico della BCC di Roma, N.00054505083 del 2 settembre scorso;

- "FEDERPESCA", una quota di E.800,00 (ottocento virgola zero zero), versati con bonifico dell'Intesa San Paolo, N.AO7E3Y00ACKJP14730829721360.1839829, del 5 settembre scorso;

- "COLDIRETTI", una quota di E.400,00 (quattrocento virgola zero zero), di cui versato il 25% (venticinque per cento) con bonifico della CARICHIETI, CRO N.58356462002, effettuato in data 1° settembre scorso;

- "CONFCOMMERCIO", una quota di E.400,00 (quattrocento virgola zero zero), versati con bonifico della Banca Popolare delle

Provincie Molisane, N.IT21M0503315400000040307727, effettuato in data 5 settembre scorso;

- "CONFARTIGIANATO", una quota di E.400,00 (quattrocento virgola zero zero), versati con bonifico della Carichieti, CRO N.58359262000, effettuato in data 1° settembre scorso;

- "CONFESERCENTI", una quota di E.400,00 (quattrocento virgola zero zero), di cui versato il 25% (venticinque per cento) con bonifico BPER, Cro N.162496060030031, effettuato in data 5 settembre scorso;

- "SLOW FOOD", una quota di E.400,00 (quattrocento virgola zero zero), versati con bonifico della BPER di San Vico C., TRNID: 162358080006856-487786077750IT05387, effettuato in data 22 agosto scorso.

Le quote inoptate, vengono sottoscritte dai nuovi soci nel modo seguente:

- "ARMATORI E PESCATORI SOCIETA' COOPERATIVA", una quota di E.800,00 (ottocento virgola zero zero), versati con assegno bancario della Unicredit di Ortona, N.3722643340, emesso in data odierna;

- "ACQUACHIARA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA", una quota di E.800,00 (ottocento virgola zero zero), versati con assegno bancario del Monte dei Paschi di Siena, N.0903104742 emesso in data odierna.

All'uopo, il costituito Presidente rilascia quietanza delle somme versate.

Pertanto, il nuovo capitale sociale di E.30.000,00 (trentamila virgola zero zero), risulta così ripartito:

- CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI, per E.7.200,00 (settemiladuecento virgola zero zero), interamente versato;
- PROVINCIA DI CHIETI, per E.3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero), interamente versato;
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO, per E.2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero), interamente versato;
- FEDERCOOPESCA, per E.2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero), interamente versato;
- FEDERPESCA, per E.2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero), interamente versato;
- LEGACOOP ABRUZZO, per E.1.600,00 (milleseicento virgola zero zero), interamente versato;
- AGCI AGR.IT.AL., per E.1.600,00 (milleseicento virgola zero zero, interamente versato;
- CO.GE.VO FRENTANO, per E.1.600,00 (milleseicento virgola zero zero), interamente versato;
- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CHIETI, per E.1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), di cui versati E.900,00 (novecento virgola zero zero);
- CONFCOMMERCIO DI CHIETI, per E.1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), interamente versato;
- CONFARTIGIANATO CHIETI, per E.1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), interamente verasato;

- SLOW FOOD LANCIANO, per E.1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), interamente versato;

- CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CHIETI, per E.1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), di cui versati E.900,00 (novecento virgola zero zero);

- "ARMATORI E PESCATORI SOCIETA' COOPERATIVA", per E.800,00 (ottocento virgola zero zero, interamente versato);

- "ACQUACHIARA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA", per E.800,00 (ottocento virgola zero zero), interamente versato;

2) Di Modificare, conseguentemente, l'Art.9 dello statuto nel modo seguente:

"Art.9 - Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge."

Fermo ed impregiudicato il resto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore diciassette del suddetto giorno.

Si allega al presente atto, sotto la lettera "H", sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, il nuovo Statuto della società, con le modifiche come sopra apportate.

I comparenti, avendo i requisiti di legge, rinunciano alla lettura degli allegati, che affermano di ben conoscere e ne dispensa me Notaio, previo ragguaglio sul loro contenuto.

- INFORMATIVA SULLA PRIVACY -

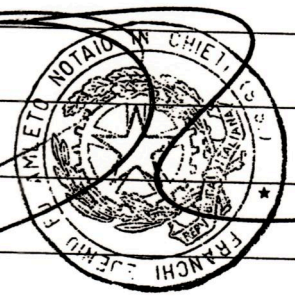
(ai sensi dell'Art.13 D.Lgs.196/2003)

Con la sottoscrizione del presente atto i comparenti dichiarano di aver ricevuto l'informativa sulla Privacy, di averne presa visione e di autorizzare me Notaio al trattamento dei dati personali.

Di quanto sopra faccio constare col presente atto, da persona di mia fiducia scritto parte a macchina e parte a mano sulle quindici facciate di quattro fogli di carta; ne ho dato quindi lettura, presente l'assemblea, al richiedente ed alle parti intervenute, che da me interpellate, dichiarano lo scritto conforme a quanto sopra deliberato.

Ricci Franco

Maurizio Di Pietro



STATUTO

Denominazione, Sede, Oggetto, Durata

Art.1 - E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter una Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Fisheries Local Action Group COSTA DEI TRABOCCHI Società Consortile a Responsabilità Limitata" in sigla "FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.C.A R.L."

Art.2 - La Società Consortile ha sede presso la Camera del Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti e potranno essere istituite sedi operative nella provincia di Chieti.

Art.3 - La società ha scopo consortile mutualistico e non lucrativo.

La società nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti si propone lo "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" attraverso l'attuazione delle normative e dei Programmi Operativi comunitari.

La società è costituita con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune ed in particolare, tenuto conto delle implicazioni socioeconomiche si occuperà di:

a- animazione sul territorio, sia in fase preliminare alla redazione del documento programmatico (SSL - Strategia di Sviluppo Locale o documenti equivalenti), secondo le modalità tecnico - finanziarie indicate nell'Avviso della Regione Abruzzo, sia successiva alla elaborazione dello stesso in quanto soggetto attuatore in via diretta e indiretta, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie disviluppo che intende perseguire;

b- implementazione di strategie di sviluppo utili alla definizione di approcci innovativi finalizzati all'integrazione dell'attività di pesca all'economia locale e che possano contribuire alla diversificazione ed al rafforzamento delle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;

c-promozione di un approccio partecipativo diffuso su scala locale, inclusi momenti di confronto istituzionale con i Sindaci e l'Assemblea dei Sindaci del territorio costiero interessato;

d - migliorare le proprie capacità di analisi programmatica,di organizzazione e gestione di iniziative di sviluppo, favorendo la partecipazione ai processi decisionali degli attori locali della filiera ittica valorizzandone le esperienze e le buone pratiche;

e - favorire l'integrazione della filiera ittica e dei suoi operatori attraverso iniziative condivise dalle organizzazioni



di rappresentanza e associazioni di categoria;
A tal fine, la Società provvederà ad attuare gli obiettivi statutari attraverso l'esecuzione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) o documenti equivalenti mediante interventi che prevedono l'interazione ed un ampio e forte coinvolgimento di soggetti appartenenti a diversi settori economici, senza trascurare la sostenibilità ambientale ed economica, la qualità stessa delle azioni, la capacità di generare effetti ambientali e la capacità di generare effetti duraturi dell'attività di pesca;
detti interventi comprendono:

- modalità di attivazione concreta, nel territorio di riferimento, delle Misure individuate dai Regolamenti Comunitari afferenti lo sviluppo della filiera ittica ivi compreso l'esecuzione bandi ad evidenza pubblica;
- l'elaborazione e la partecipazione a progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale purché attuativi degli obiettivi previsti nel SSL o documenti equivalenti predisposto dal FLAG e finanziato dalla Regione Abruzzo con fondi comunitari.

La Società consortile potrà, inoltre, indirizzare le proprie iniziative, e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, nei seguenti ambiti (avvalendosi - ove occorra - di personale all'uopo abilitato e/o specializzato):
1) promozione ed acquisizione di tutti gli strumenti tecnici (studi a carattere economico e sociale, studi di progettazione tecnica, organizzativa, finanziaria, studi di programmazione territoriale e di programmazione dello sviluppo, consulenze specializzate) utili a rafforzare la competitività delle zone di pesca mediante l'accrescimento delle conoscenze specialistiche necessarie;

2) fornire supporto allo sviluppo del territorio costiero mediante:

- l'assistenza tecnica alle comunità locali ed ai promotori di progetti di sviluppo delle attività già insediate al fine di riorientarle al mercato e di dotarle di strumentazione competitiva rispetto alla concorrenza;
- la realizzazione di azioni dirette ed indirette volte ad aggiungere valore ai prodotti della pesca;
- la formazione ed istruzione degli operatori del settore e non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in altre attività integrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, sport acquatici ecc);
- la fornitura di servizi volti a ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare sviluppando poli di ecoturismo;
- la fornitura di attività volte a sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e per il turismo in favore delle piccole comunità che vivono di pesca;

3) incentivare il turismo orientandolo verso forme organizzative e di offerta di prodotti compatibili con laattività di pesca e di tutela ambientale con target orientato all'alta qualità;

4) operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e architettonico locale valorizzando le identità e le unicità del territorio costiero;

5) sostenere gli operatori locali del settore della pesca offrendo accesso ai servizi utili alla moderna attività di impresa (marketing, consulenza organizzativa, trasferimenti di tecnologie);

6) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti aggiuntivi all'esterno del settore della pesca;

7) promuovere lo sviluppo di una adeguata dotazione infrastrutturale per gli operatori del settore della pesca (risorse, conoscenze, informazioni, trasporti, trasmissione dati, energia).

8) promuovere programmi di cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche.

Fra le ulteriori attività che possono essere svolte dalla società sono, inoltre, da annoverare:

- le elaborazioni di studi settoriali e proposizioni di intervento di sviluppo imprenditoriale;
- l'orientamento, in favore delle imprese, all'utilizzo dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari;
- la predisposizione di programmi e progetti finalizzati all'accesso ad agevolazioni e sovvenzioni comunitarie;
- l'attuazione di misure volte al sostegno, alla promozione ed al consolidamento della filiera ittica;
- la promozione di convegni, dibattiti ed incontri, nonché di pubblicazioni ed azioni di animazione del territorio;
- la predisposizione di piani per la gestione, la cura e la valorizzazione di borghi marini;
- la predisposizione di piani per attività culturali, sportive e ricreative nelle zone costiere;
- la promozione e valorizzazione di marchi di qualità con l'obiettivo di sviluppare l'identificazione del prodotto come tipico del "FLAG COSTA DEI TRABOCCHI";
- l'elaborazione di studi e progetti sull'introduzione di certificazione di prodotto e di processo, anche per prodotti biologici;
- la predisposizione di piani innovativi di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione del risparmio energetico nei cicli produttivi prevedendo anche il recupero e il riuso dei rifiuti del settore della pesca;
- la predisposizione di piani per la riduzione dell'impatto ambientale nei cicli produttivi del pescato;
- la realizzazione di programmi e progetti del turismo ittico e costiero, connessi alla valorizzazione del patrimonio alimentare ed enogastronomicoanche attraverso implementazione delle attività di agenzie di viaggio, tour operator, charter di imbarcazioni ecc.;

- la predisposizione di piani di organizzazione di seminari, convegni, eventi culturali ed enogastronomici, incentrate sulla esplorazione e salvaguardia dell'ambiente marino;
- la partecipazione a fiere anche internazionali di prodotti ittici per il turismo e l'artigianato legati al mare e mostre promozionali;
- la predisposizione di piani di rete telematica, domini, portali, siti Internet, commercio elettronico, banche dati, cd-rom finalizzati alla valorizzazione della zona costiera;
- la realizzazione di programmi integrati con altri operatori del territorio (GAL, DMC, Enti Territoriali o organismi equivalenti ecc.) volti a valorizzare le risorse dell'area costiera di interesse anche attraverso l'utilizzo dei diversi fondi di finanziamento comunitari diversi da quelli specifici del settore ittico;
- la predisposizione di programmi di commercializzazione volti alla valorizzazione e sviluppo della filiera ittica;
- la gestione diretta o indiretta di strutture volte alla valorizzazione gastronomica del prodotto ittico.

La società può, inoltre, intraprendere ogni azione prevista per l'attuazione delle attività sopra descritte ed ogni altra azione che sia assistita da specifico finanziamento concesso alla società medesima, in attuazione di programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi del presente articolo.

La società [redacted] può, infine, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in società, enti ed imprese, incluse quelle aventi finalità analoghe, complementari ed affini.

La società potrà, altresì, raccogliere presso i propri soci, [redacted], nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale a qualsiasi titolo e quindi anche a fondo perduto in conto futuro aumento capitale sociale e di finanziamento.

Art.4 - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Soci

Art.5 - Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società Consortile, è quello risultante dall'elenco soci depositato dalla società presso il Registro Imprese. Possono entrare a far parte della Società unicamente le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, le società, gli enti pubblici, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; possono altresì partecipare alla Società, persone fisiche in

grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi statutari.

Art.6 - L'ammissione di soci avviene per cessione di partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del Capitale Sociale inoptato. In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'Organo Amministrativo al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta. L'aspirante socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto. Nella richiesta, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, nei termini di legge, a versare almeno il 25% (venticinque per cento) del valore delle partecipazioni sottoscritte o acquistate ed eventuali altri oneri.

Il competente organo sociale a tale scopo, al fine di facilitare l'ampliamento della base sociale, potrà stabilire, con l'aumento del Capitale Sociale l'esclusione del diritto di opzione.

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati a:

- non aderire ad altri organismi di qualsiasi tipo aventi finalità contrastanti con quelle della Società, salvo

specifica deroga concessa dall'Organo amministrativo;

- versare, con le modalità e nei termini di cui alla legge, al presente statuto ed alle determinazioni dell'Organo sociale competente:

il capitale sottoscritto.

Ciascun socio consorziato assume,inoltre, ai sensi dell'art. 2603 n. 3 c.c. e sotto pena di esclusione, l'obbligo di:

- mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

- a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

- rispettare le delibere degli Organi Sociali ed osservare tutte le norme del presente statuto e dei regolamenti interni.

Art.7 - Ogni socio, oltre i casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società se non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, potendo considerarsi giuste cause, legittimino



il recesso e a provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Per la determinazione del valore delle quote ed il procedimento di liquidazione si applicano le disposizioni degli art. 2437-ter e 2437-quater c.c..

Art.8 - L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo e può avere luogo nei confronti del socio che:

si sia reso insolvente;

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto, dei regolamenti approvati dall'Assemblea ordinaria e dalle deliberazioni della società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata al socio entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'art. 26.
L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene efficace.

Capitale sociale e Quote

Art.9 - Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Art.10 - Le quote di partecipazione non sono trasferibili e non possono essere sottoposte ad usufrutto o costituite in pegno o in garanzia a favore di terzi se non con il consenso dell'organo amministrativo.

Nel caso di trasferimento di partecipazioni avranno diritto di prelazione gli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

Il diritto di prelazione è escluso quando la cessione delle quote di partecipazioni alla società avviene tra strutture tra loro controllate o controllanti.

Nel caso in cui l'organo amministrativo non dia il proprio consenso al trasferimento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta del socio che intende trasferire le proprie quote, questi potrà recedere dalla Società con le modalità previste dal precedente art. 7.

Le garanzie ed i finanziamenti concessi dal socio uscente, in essere alla data del trasferimento delle quote, permarranno fino alla data della loro scadenza originaria, salvo espresso accordo scritto in deroga.

Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della

Società, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Decisioni dei Soci - Assemblea

Art.11 - Le decisioni dei soci sulle materie comunque riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, o in ogni caso sugli argomenti sottoposti alla loro attenzione nei termini di legge, vengono assunte con metodo collegiale.

A tal fine l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo - anche fuori della sede sociale, purché sul territorio della Regione Abruzzo - il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge.

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per audio-videoconferenza a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati e ne possa essere verificata la legittimazione ad intervenire;
- il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di Presidenza, possa sia regolare lo svolgimento dell'adunanza, che constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura della Società Consortile nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Adunanza dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.12 - Possono intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nell'elenco soci depositato dalla società presso il Registro Imprese.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la rappresentanza deve essere conferita per iscritto esclusivamente a un altro socio mediante delega. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre altri soci.

La delega, che dovrà essere conservata dalla società, non può

essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed e sempre revocabile; la delega viene conferita per la singola assemblea ed ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci né ai dipendenti della società. Per quanto riguarda le società e gli enti, il diritto di intervento spetta al rappresentante legale, ovvero a persone specificamente autorizzate con regolare provvedimento adottata dall'organo competente.

Art.13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente propone la nomina di un segretario, anche non socio, a meno che il verbale debba essere redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nei verbali.

Art.14 - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita quando intervengano tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che il provvedimento per la cui adozione sia stata convocata riguardi la proroga della durata della società, il suo scioglimento, la nomina dei liquidatori, le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto o il compimento di operazioni che comportano il mutamento dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nei quali casi l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, regolarmente prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art.15 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.
Quando particolari esigenze attinenti alla struttura ed all'oggetto della Società Consortile lo richiedano, e comunque nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L' Assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- l'approvazione del bilancio;

la nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché la determinazione del loro compenso;

- la nomina di un Comitato con funzioni consultive e di indirizzo composto da cinque a quindici componenti e la fissazione del relativo compenso.
- la definizione delle modalità di confronto istituzionale con l'Assemblea dei Sindaci del territorio costiero di riferimento;
- Il Comitato, qualora costituito, dovrà esprimere parere sulle questioni di maggiore interesse della società. Il parere espresso non è, in ogni caso, vincolante per l'Amministratore Unico e per il Consiglio di Amministrazione.
- Il Comitato, se istituito dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio precedente, per esprimere il proprio indirizzo sulle questioni di maggiore interesse della società.
- la nomina, ove esistente, dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo, nonché la determinazione del loro compenso;
- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- le decisioni relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento della Società Consortile, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri;
- la deliberazione su ogni altra materia ad essa riservata per legge o per disposizione del presente statuto.

Amministrazione

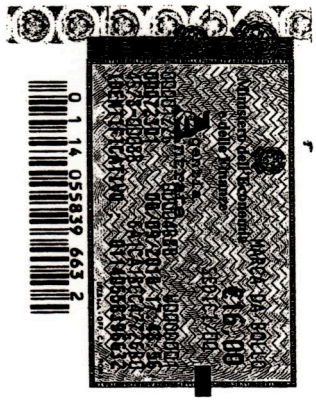
- Art.16 - La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, oppure da un Amministratore Unico, che in sede di costituzione è nominato dai soci costituenti; successivamente vi provvederà l'Assemblea come per legge.

- Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci. Gli Amministratori durano in carica per un periodo di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

- Nella prima riunione gli amministratori eleggono tra di loro il Presidente, scelto tra i soggetti rappresentativi del settore della pesca ed il Vice Presidente, scelto, tra i soggetti rappresentativi della componente pubblica.

- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, se esistente.

- Il Consiglio viene convocato dal Presidente che ne fissa



l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, a mezzo telegramma, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della data dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della data dell'adunanza.

- Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e siano adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvi i limiti di legge.

- In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la riunione.

- In mancanza delle formalità di convocazione indicate nel sesto comma, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza alle condizioni per quanto applicabili, già previste innanzi.

- Art.17 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Consortile, salve le limitazioni di legge.

- Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri (a norma e con i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto) ad un Comitato esecutivo, composto da tre a cinque membri scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

- Sono membri di diritto del Comitato esecutivo, con le medesime funzioni, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- Le modalità di votazione all'interno del Comitato esecutivo sono le stesse già stabilite dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

- Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni riservate per legge all'Organo amministrativo.

- I componenti del Comitato esecutivo restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

- Per la redazione dei verbali del Consiglio di amministrazione le modalità di nomina del segretario sono le stesse già fissate dal presente Statuto per le assemblee.

- Trovano applicazione le incompatibilità previste dall'art. 1 comma 734, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalle altre norme di legge.

- Art.18 - La firma sociale e la rappresentanza della Società Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua

assenza o impedimento al Vice Presidente, o al Consigliere Delegato, se nominato, o all'Amministratore Unico.

- L'Organo Amministrativo o il Consigliere Delegato, nei limiti della delega, può inoltre delegare la firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, a procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti.

- Art.19 - Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico, al Comitato esecutivo o agli Amministratori anche Delegati, è stabilito dall'Assemblea dei soci, la quale determina anche le modalità. e i termini per l'effettivo pagamento.

- Trovano applicazione le limitazioni previste dall'art. 1, comma 728, legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ogni altra norma di legge che disciplina i compensi erogabili in favore di amministratori di società partecipate da parte di pubbliche amministrazioni.

- Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso di tutte le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

- Qualora le spese di gestione vengano coperte con contribuzioni da parte dei soci, trovano applicazione le disposizioni di cui all'ari:. 1, comma 728, legge 27 dicembre 2006 n. 296.

- Art. 20 - L'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società si svolge sulla base di un piano economico-finanziario, predisposto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 60 giorni dalla costituzione della società. Il piano illustra lo svolgimento propedeutico della gestione nell'arco di un triennio solare, specificando distintamente, per ciascun esercizio dell'arco temporale di riferimento, i presumibili costi distinti per natura economica che saranno rispettivamente conseguiti e sostenuti dalla società, nonché le fonti di finanziamento che la società stessa intende attivare, con specificazione dei relativi importi. Il piano è soggetto ad aggiornamento annuale da approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno. Il piano e i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi ai soci per le determinazioni di rispettiva competenza.

Il piano e la conseguenziale gestione devono garantire l'equilibrio economico-finanziario della società, nonché conformarsi al principio di minimizzazione della contribuzione dei soci alle spese di gestione.

Il piano ha natura autorizzatoria, costituendo il limite massimo alle obbligazioni giuridiche che possono essere assunte a carico della società.

In ogni caso, nel piano devono essere distintamente indicate, per ciascun esercizio sociale, le seguenti voci di ricavo e costo:

1) Contribuzioni a carico dei soci con specificazione del criterio di riparto dell'importo complessivo indicato nel piano;
2) Costo dell'organo di amministrazione;
3) Costo del personale;

4) Costo del lavoro interinale;

5) Compensi per incarichi individuali;

6) Costi per studi, ricerche, consulenze;

7) Costi per acquisizione di servizi differenti dalle precedenti voci.

Il piano e i suoi aggiornamenti possono essere variati in qualsiasi momento; le variazioni devono essere comunicate ai soci secondo le modalità specificate dal presente articolo.

E' vietata la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

E' vietata la stipula di contratti d'opera di durata superiore a tre anni.

L'organo amministrativo può nominare, con contratto a tempo determinato, il Direttore Tecnico, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, un responsabile delle attività di animazione e un segretario amministrativo e altre figure utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Trattamento economico previsto dai contratti di lavoro stipulati dalla società deve essere parametrato a quello definito dal CCNL del personale delle autonomie locali vigente di tempo in tempo, secondo criteri definiti dall'assemblea dei soci.

Il reclutamento del personale e la stipula dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, ivi inclusi la realizzazione di lavori e la locazione finanziaria e operativa, si basano su principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

L'adozione di atti di amministrazione di particolare rilevanza, deve essere comunicata entro i 10 giorni successivi agli Enti Locali risultanti dal libro soci; sono in ogni caso soggetti a comunicazione, i seguenti atti:

1) Approvazione del piano economico-finanziario, dei relativi aggiornamenti annuali, delle eventuali variazioni infrannuali;

2) Modifiche statutarie;

3) Scioglimento e proroga della società

4) Approvazione del Bilancio;

5) Nomina e sostituzione degli amministratori e dei componenti del comitato esecutivo ove nominato;

6) Nomina e sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale ove costituito;

7) Stipula dei contratti che prevedano obbligazioni a carico della società a carattere pluriennale ovvero obblighi da adempiere, totalmente o parzialmente, in esercizi successivi a quello in cui interviene la stipula stessa;

8) Stipula di contratti che abbiano ad oggetto attività di consulenza, di studio ovvero di ricerca, d'importo superiore alla metà del capitale sociale;

9) Ricorso a forme di indebitamento di durata superiore a 12 mesi per importi che, singolarmente ovvero cumulativamente con altri contratti stipulati nel medesimo anno solare, risultino essere non inferiori all'ammontare del capitale sociale;

10) Partecipazione a bandi e ad altre procedure di manifestazione d'interesse, qualora dalle stesse possano derivare nuove o maggiori contribuzioni finanziarie da parte dei soci.

La comunicazione, ispirata a criteri di snellezza e celerità, deve consentire, comunque, una compiuta individuazione degli atti adottati ed il relativo valore economico.

Le comunicazioni s'intendono validamente effettuate all'indirizzo indicato dal socio ovvero dal soggetto investito della relativa rappresentanza legale.

La società è tenuta a fornire agli Enti Pubblici ogni dato e informazione in proprio possesso che sia necessario agli stessi per adempiere ad obblighi di legge scaturenti dalla partecipazione detenuta nella società medesima.

Controllo dei soci, Bilancio e utili

Art.21 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento della gestione e degli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Quando richiesto dalla legge o comunque deliberato dall'assemblea il controllo della Società Consortile, anche contabile, è affidato ad un Collegio Sindacale formato, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi. A norma di legge saranno nominati anche due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale eventualmente nominato opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art.22 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

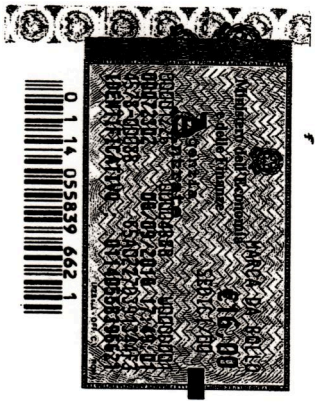
Art.23 - L'Organo amministrativo, alla fine di ogni esercizio sociale, deve redigere il Bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio, redatto con l'osservanza di tutti i criteri stabiliti dal codice civile, verrà presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci, da convocarsi a norma del presente Statuto.

Una copia del bilancio, con la relazione della gestione, quando richiesta dalla legge ovvero dagli Enti Pubblici iscritti nel libro dei soci, deve essere depositata nella sede della Società Consortile almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

L'eventuale richiesta della relazione della gestione deve essere presentata presso la sede della società almeno 90 giorni prima del termine ultimo fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio.

Art.24 - Fermo restando che la Società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali





eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla Riserva legale sino a che abbia raggiunto il limite di legge;
- la restante parte verrà destinata a riserva straordinaria, con divieto di distribuzione degli utili tra i soci sotto qualsiasi forma. E' fatto, altresì, divieto di distribuire ai soci gli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Scioglimento e Liquidazione

Art.25 - Addivenendosi, in qualunque momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società Consortile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme di legge.

Clausola Compromissoria

Art.26 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, concernente diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, potrà essere deferita, con il consenso delle parti, al giudizio di un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori.
I componenti il Collegio Arbitrale saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Chieti entro giorni quindici dal ricevimento della richiesta effettuata dalla parte più diligente.
Gli arbitri così nominati provvederanno alla designazione del presidente del Collegio Arbitrale.

La risoluzione di tutte le controversie previste nel 1 comma del presente articolo, anziché alla decisione del Collegio Arbitrale di cui sopra, potrà essere, con il consenso di tutte le parti interessate, altresì rimessa alla decisione di un solo arbitro, da nominarsi secondo le modalità di cui sopra.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede sociale.
Tanto il Collegio Arbitrale che l'Arbitro giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.
Il lodo arbitrale è sempre appellabile nelle forme e con le procedure di legge.

Disposizioni Finali

Art.27 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.